

## Verso l'«assegno unico e universale» per i figli

# L'AUMENTO DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF)

## L'«ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI»

(per chi non ha diritto all'ANF e risponde a determinati requisiti)

Dal mese di gennaio 2022 è prevista l'entrata in vigore dell'«**assegno unico e universale**», la misura a sostegno della genitorialità volta a “riordinare, semplificare e potenziare” le attuali misure a favore di coloro che hanno figli a carico (tra cui i cosiddetti Bonus mamma domani e Bonus bebè, l'assegno per il nucleo familiare e le detrazioni per i figli), destinate quindi ad essere superate.

In attesa dei decreti che daranno attuazione all'assegno unico, è stato emanato il DECRETO-LEGGE 8 giugno 2021, n. 79 - Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori - che, di fatto e per soli 6 mesi, prevede 2 diversi istituti di sostegno alla genitorialità:

- stabilisce l'aumento dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) per il periodo 01/07/2021 - 31/12/2021;
- introduce una misura “ponte” denominata «**assegno temporaneo per i figli minori**» destinata ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'ANF e che siano in possesso dei requisiti previsti dal Decreto: questa caratteristica esclude in linea di massima i lavoratori dipendenti, ma vi può essere un'ECCEZIONE, come illustriamo di seguito.

## MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF)

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 gli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare saranno maggiorati di:

- € 37,50 per ciascun figlio per i nuclei fino a 2 figli,
- € 55,00 per ciascun figlio per i nuclei con più di 2 figli.

### Alcuni Esempi di incremento dell'ANF (importo complessivo dell'aumento da luglio a dicembre 2021)

1. Nucleo con 1 figlio: aumento complessivo: € 37,50 X 6 mesi = € 225,00
2. Nucleo con 2 figli: aumento complessivo: € 37,50 X 2 figli X 6 mesi = € 445,00
3. Nucleo con 3 figli: aumento complessivo: € 55,00 X 3 figli X 6 mesi = € 990,00

In data 17 giugno 2021 l'INPS ha pubblicato il messaggio n. 2331/2021 che dà conto dei nuovi livelli reddituali e delle maggiorazioni per figli a partire dal 1° luglio 2021, nonché del rilascio della procedura che consente la presentazione delle domande (solo in via telematica). Torneremo in argomento con una nota specifica.

## L'ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

### DESTINATARI

I destinatari sono i nuclei familiari con **almeno un figlio minore** che **NON** abbiano **diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF)** e che siano in possesso dei relativi **requisiti**.

Il riferimento ai nuclei che non hanno diritto all'ANF esclude in generale i lavoratori dipendenti.

**N.B.:** Il riferimento ai nuclei che non hanno diritto all'ANF esclude, in generale, i lavoratori dipendenti in quanto fra le condizioni per poter beneficiare dell'ANF occorre che il reddito complessivo del nucleo familiare (oltre a non superare i limiti annui indicati dall'INPS) sia composto per almeno il 70%, da reddito da lavoro dipendente. Pertanto potrebbero aver diritto all'Assegno temporaneo coloro che fossero esclusi dall'ANF per esempio perché nel nucleo sono presenti sia un lavoratore dipendente che un autonomo, nei casi in cui il reddito complessivo del nucleo familiare non derivi per almeno il 70% da lavoro dipendente.

Occorre inoltre essere in possesso di un **ISEE non superiore a 50.000 euro** (ulteriori requisiti riguardanti la cittadinanza e la residenza sono indicati nella nota 1).

### **MISURA**

L'«assegno temporaneo» è una **misura erogata mensilmente per ciascuno dei figli minori**.

L'ammontare si riduce al crescere del livello dell'ISEE in base alla tabella allegata al decreto secondo cui per nuclei con più di 2 figli minori, l'importo per ciascun figlio è maggiorato del 30%.

Gli importi partono - per livelli di ISEE molto bassi (fino a € 7.000) - da:

- € 167,50 per ciascun figlio nel caso di nuclei fino a 2 figli minori,
- € 217,80 per ciascun figlio nel caso di nuclei con più di 2 figli minori,

per decrescere progressivamente fino a

- a € 30,00 per ciascun figlio nel caso di nuclei fino a 2 figli minori,
- a € 40,00 per ciascun figlio nel caso di nuclei con più di 2 figli minori,

per livelli di ISEE compresi fra € 39.900,01 ed € 50.000 (per ISEE superiore a € 50.000 non si ha diritto all'assegno temporaneo).

Per ciascun figlio minore con **disabilità** è prevista una **maggiorazione di € 50**.

### **DOMANDA**

La domanda dovrà essere presentata all'INPS in via esclusivamente telematica secondo le modalità che saranno rese note entro il 30 giugno.

### **DECORRENZA**

Il beneficio spetta a decorrere **dal mese di presentazione della domanda stessa**.

Se la domanda è presentata **entro il 30.09.2021** si ha diritto alle **mensilità arretrate** dal mese di luglio 2021.

### **MODALITÀ DI EROGAZIONE**

- Accredito su IBAN del richiedente (in caso di affidato condiviso dei minori, possibilità di accredito al 50% sull'IBAN di ciascun genitore),

oppure

- bonifico domiciliato.

Siamo come sempre a disposizione per maggiori chiarimenti.

22 giugno 2021

**FISAC CGIL Alessandria**

---

<sup>1</sup> Il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno, oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del 18° anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.